

Amsterdam, e Thomas Janssens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Wouter Wils), sostenuta nella causa T-18/96 da Van Marwijk Kraanverhuur BV, con sede in Zoetermeer (Paesi Bassi), Kraanbedrijf Nijdam BV, con sede in Groningen (Paesi Bassi), Kranen, Transport & Montage's Gilde NV, con sede in Geldermalsen (Paesi Bassi), Wassink Transport Arnhem BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), Koedam Kraanverhuur BV, con sede in Vianen (Paesi Bassi), Firma Hurdeman Kraanwagenverhuurbedrijf, con sede in Hoevelaken (Paesi Bassi), Datek NV, con sede in Genk (Belgio), Thom Hendrickx, residente in Turnhout (Belgio), con gli avv.ti A.J. Braakman, del foro di Rotterdam e W. Sluiter, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Michel Molitor, 14A, rue des Bains, aventi ad oggetto, nella causa T-213/95, una domanda di condanna della Commissione ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE al risarcimento del danno arrecato alle ricorrenti per effetto di un comportamento illegittimo, e, nella causa T-18/96, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, GU L 312, pag. 79), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh, J. Azizi, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 22 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-213/95 e T-18/96 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf all'art. 5, n. 2, della decisione della Commissione 29 novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven), è ridotto a 100 000 ECU.*
- 3) *I ricorsi sono respinti per il resto.*
- 4) *Le parti ricorrenti sopporteranno le spese da esse incontrate e le spese sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative ai procedimenti sommari. Sono a loro carico anche le spese degli intervenienti.*

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 ottobre 1997

nella causa T-239/94, Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Retroattività — Artt. 4, lett. b) e c), e 95, primo e secondo comma, del Trattato)

(97/C 387/25)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-239/94, Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) con sede a Bruxelles, con l'avvocato Alexandre Vandencastele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Michel Nolin e Ben Smulders), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Rüdiger Bandilla e Stephan Marquardt), Repubblica federale di Germania (agenti: signori Ernst Röder e Bernd Klope), Repubblica italiana (agenti: professor Umberto Leanza e Pier Giorgio Ferri) e Ilva Laminati Piani SpA, con sede a Roma, con gli avv.ti Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, e Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 11^{er}, avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni della Commissione 12 aprile 1994, 94/256/CECA, 94/261/CECA, riguardanti gli aiuti che vari Stati intendono accordare a imprese siderurgiche stabilite nei loro rispettivi territori (GU L 112, rispettivamente pagg. 45, 52, 58, 64, 71 e 77), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dal signor A. Saggio, presidente, dal signor A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili, dai signori A. Potocki e R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 24 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 1994, 94/256/CECA, relativa alla concessione da parte della Germania di aiuti all'impresa siderurgica EKO Stahl AG, Eisenhüttenstadt.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La ricorrente è condannata a pagare i 5/6 delle spese della convenuta e tutte le spese dell'Ilva Laminati Piani Spa, interveniente.*

(¹) GU C 31 del 3. 2. 1996 e GU C 95 del 30. 3. 1996.

4) *Il Consiglio, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana supporteranno ognuno le proprie spese.*

(¹) GU C 202 del 23. 7. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 ottobre 1997

nella causa T-243/94, *British Steel plc contro Commissione delle Comunità europee* (¹)

(CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompetenza — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato)

(97/C 387/26)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-243/94, *British Steel plc*, con sede in Londra, rappresentata dai signori Richard Plender, QC, del foro d'Inghilterra e del Galles, e William Sibree, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d'Eich, sostenuta dalla *SSAB Svenskt Stål AB*, con sede in Stoccolma, rappresentata dai signori John Boyce e Philip Raven, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d'Eich, e dalla *Det Danske Stålvalseværk A/S*, con sede in Frederiksværk (Danimarca), rappresentata dal signor Jonathan Alex Lawrence, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Nicholas Khan e Ben Smulders), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Rüdiger Bandilla e John Carbery), dalla Repubblica italiana (agenti: signori Umberto Leanza e Pier Giorgio Ferri), dal Regno di Spagna (agenti: inizialmente signori Alberto Navarro González e Gloria Calvo Díaz, successivamente signori Alberto Navarro González e Luis Perez De Ayala Becceril), e dalla *Ilva Laminati Piani SpA*, con sede in Roma, rappresentata dall'avv. Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, e dall'avv. Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 12 aprile 1994, 94/258/CECA, relativa alla concessione da parte della Spagna di aiuti a favore dell'impresa siderurgica integrata pubblica *Corporación de la Siderurgia Integral (CSI)*, e 12 aprile 1994, 94/259/CECA, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico *Ilva*) (GU L 112, rispettivamente pagg. 58 e 64), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dal signor A. Saggio, presidente, dal signor A.

Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili, dai signori A. Potocki e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 24 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata a pagare le spese della convenuta e dell'Ilva Laminati Piani SpA, interveniente.*

3) *Il Consiglio, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la SSAB Svenskt Stål AB e la Det Danske Stålvalseværk A/S supporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 254 del 10. 9. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 ottobre 1997

nella causa T-244/94, *Wirtschaftsvereinigung Stahl e altri contro Commissione delle Comunità europee* (¹)

(CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti statali a imprese siderurgiche — Sviamento di potere — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato)

(97/C 387/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-244/94, *Wirtschaftsvereinigung Stahl*, con sede in Düsseldorf (Germania), *Thyssen Stahl AG*, con sede in Duisburg (Germania), *Preussag Stahl AG*, con sede in Salzgitter (Germania), *Hoogovens Groep BV*, con sede in Ijmuiden (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti Jochim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia, e, per quanto riguarda la *Hoogovens Groep BV*, dall'avv. Eric Pijnacker Hordijk, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Bernd Langeheine e Ben Smulders), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Rüdiger Bandilla e Stephan Marquardt), dalla Repubblica italiana (agenti: signori Umberto Leanza e Pier Giorgio Ferri), e dall'*Ilva Laminati Piani SpA*, con sede in Roma, rappresentata dall'avv.ti Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, e Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 1994, 94/259/CECA, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese